




*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.33/2014 DEL 11/12/2014**

**"PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA  
LEGALITA', DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO"**





## Regione Puglia

### Assessorato alle Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale

disegno di legge

#### **PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA', DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO**

#### Relazione

La Puglia, nonostante gli sforzi compiuti in questi anni sotto diversi punti di vista (sia con riferimento all'ambito più propriamente repressivo sia con riferimento alla promozione e al sostegno ai processi di promozione sul territorio di una più diffusa cultura della legalità), continua ad essere interessata da fenomeni di illegalità diffusa e da preoccupanti penetrazioni della criminalità organizzata anche nel nostro tessuto economico, che trovano la loro ragione e le loro radici in un substrato culturale ancora forte nella nostra società.

Tali fenomeni attraversano numerosi ambiti della vita sociale e civile della regione – dallo sviluppo economico all'ambiente – e, rappresentando una minaccia per la coesione sociale della nostra comunità, costituiscono un freno alla crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del nostro territorio.

A tutto questo aggiungasi che, nella fase storica che ci troviamo ad attraversare, la crisi economica, la scarsità di risorse pubbliche e la crescente sfiducia verso le istituzioni rischiano di aggravare il problema, e di porre un limite all'efficacia di ogni strategia di ripresa.

Oltre all'azione preventiva e repressiva messa in atto, attraverso la sue articolazioni, dallo Stato centrale, la Regione è chiamata ad agire principalmente sugli "anticorpi sociali e culturali" presenti nelle nostre comunità, attraverso le leve a sua disposizione, come la promozione di politiche attive e generative per la Legalità.

Per contrastare questi fenomeni ed impedire che si radichino ancor di più in profondità occorre partire dalla memoria non intesa come sterile ricordo di un qualche avvenimento, ma come profonda consapevolezza di quello che è stato al fine di trovare le motivazioni dell'impegno diretto e concreto di ciascuno di noi affinché non abbia più a ripetersi, fornendo gli strumenti per un'attivazione effettiva, soprattutto delle giovani generazioni.

Negli ultimi anni la Regione Puglia ha intrapreso alcune iniziative in questo senso, quali ad esempio:

- Legge Regionale 3 aprile 2006, n. 7 recante "Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antirackett";



- Bando “Libera il Bene”, Avviso pubblico per la promozione del riuso dei beni confiscati in Puglia alla criminalità organizzata (Programma Operativo FESR – Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale Puglia 2007-2013, Azione 3.4.2 “Interventi per il riuso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali”)
- Piattaforma web “liberailbene.regione.puglia.it” per la mappatura partecipata dei beni confiscati, sul territorio regionale (in collaborazione con l’Associazione “Libera”)
- Progetto “Treno della memoria”
- Tavolo regionale sulla legalità nelle scuole
- Progetto “Summer School OLE” (in collaborazione con la rete internazionale FLARE).

Al contempo, anche grazie ad una fitta rete di organizzazioni del terzo settore, sul territorio regionale, si sono moltiplicate importanti esperienze di contrasto attivo alle mafie e alla cultura dell’illegalità promosse da scuole, enti locali, cooperative sociali, sindacati e organizzazioni di categoria.

Su queste premesse, riteniamo utile, a valle di tutto il lavoro compiuto in questi anni su diversi fronti, presentare un Disegno di Legge regionale sulla promozione della cultura della legalità che persegue i seguenti obiettivi:

- Riordino della legislazione regionale in materia di politiche attive per la promozione della cultura della legalità e per lo sviluppo di una coscienza civile e democratica;
- Consolidamento, messa in rete e promozione delle esperienze e delle sperimentazioni di qualità poste in essere in questi anni in Puglia;
- Mobilitazione della cittadinanza attiva e degli attori sociali pubblici e privati nella lotta alle mafie e alla cultura della illegalità, in un’ottica “generativa”, attraverso il sostegno a progetti capaci di generare valore sociale ma anche occupazione ed economia legale e orientati – ove possibile – all’autosostenibilità.

A questo proposito la legge si propone, tra le finalità indicate all’art. 1, di porre in essere un sistema integrato di interventi per la diffusione della cultura della legalità al fine di contrastare ogni fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale.

Lo schema del presente disegno di legge delinea, per il raggiungimento dei suindicati obiettivi diversi tipi di intervento:

1. Interventi per l’educazione, la formazione e la ricerca;
2. Interventi di sostegno alla cittadinanza attiva e di promozione della legalità presso le imprese;
3. Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato;
4. Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata;
5. Interventi per il sostegno alle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;



- 6. Interventi per rafforzare e promuovere la giornata della memoria e dell'impegno
- 7. L'obbligo di costituzione di parte civile della Regione Puglia nei processi di mafia.

Tutto questo, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118, Il comma, della Costituzione, sarà sviluppato direttamente dall'ente regionale, oppure da altri enti pubblici o privati e del privato sociale, con il determinante contributo dei cittadini – singoli o associati – che dovranno essere il principale motore per rendere concreti ed efficaci gli interventi.

Entrando nel merito delle proposte, l'art. 2 disciplina gli interventi finalizzati alla promozione di percorsi di educazione, formazione e ricerca volti alla produzione e alla diffusione di conoscenza di qualità sui temi oggetto della presente legge.

In linea con l'approccio peculiare adottato in questi anni dall'assessorato alle Politiche Giovanili e alla Cittadinanza Sociale, la Legge intende valorizzare in particolare il ruolo attivo degli studenti e dei giovani in genere non solo come destinatari finali degli interventi ma come portatori di una diversa cultura del vivere civile, nonché produttori e diffusori di conoscenze nel campo della legalità e del contrasto civile alla criminalità organizzata.

Tutto questo sarà realizzato, avvalendosi anche del contributo di scuole e università, attraverso le seguenti attività:

- percorsi di educazione sui temi della legalità, della memoria e dell'impegno diretti a giovani e non;
- attività di educazione non formale, volontariato civico e apprendimento sul campo finalizzate a valorizzare il contributo attivo dei giovani cittadini nel perseguimento delle finalità della presente legge;
- attività di ricerca e formazione di alto livello per la produzione e diffusione di conoscenza sui fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;
- attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e operatori sociali e culturali;
- produzione di materiale didattico e di orientamento metodologico per l'elaborazione di percorsi di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado;
- progetti di recupero della memoria delle vittime innocenti
- progetti di divulgazione delle esperienze di riuso sociale dei beni confiscati e di contrasto civile alla criminalità organizzata;
- scambi interscolastici e viaggi d'istruzione sui temi della memoria e dell'impegno.

Le suindicate attività saranno sviluppate a seguito della pubblicazione di specifici avvisi pubblici e/o la stipula di convenzioni con organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale.

Allo stesso modo con l'art. 3 la Regione Puglia intende promuovere il contributo della più ampia rete della "cittadinanza attiva" e la mobilitazione degli attori sociali pubblici e privati radicati sul territorio regionale, per conseguire gli obiettivi della presente legge.

A tal fine, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, sarà possibile promuovere e sostenere la realizzazione di progetti e iniziative realizzati da imprese, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore o ma anche da gruppi informali di cittadini, e che potranno riguardare:



- azioni per la diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della convivenza civile;
- attività di informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata;
- attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore sensibilità sui temi della legalità.

Con l'art. 4 dello Schema di Disegno di Legge proposto la Regione Puglia recepisce ed attua la normativa statale in materia di "rating di legalità".

Il rating di legalità è un rating "etico" introdotto nel nostro sistema giuridico dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (cosiddetto "crescita Italia") e destinato alle imprese con oltre due milioni di fatturato.

L'art. 5 *ter* del suddetto decreto legge prevede che, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato elabori ed attribuisca, su istanza di parte, una sorta di "certificazione" di legalità (utilizzando una "scala" da una a tre "stellette") per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di 2 milioni di euro.

Con Decreto del Ministero dell'Economia 20 febbraio 2014, n. 57 è stata emanata la disciplina relativa alla rilevanza di questo sistema nel rapporto tra pubbliche amministrazioni e imprese.

A questo proposito la Regione Puglia, condividendo il principio che sta alla base del suindicato istituto e riconoscendone l'importanza, intende adottare formalmente il "rating di legalità" quale strumento utile ad incentivare le imprese ad operare nel rispetto dei principi di legalità, attraverso comportamenti aziendali improntati alla correttezza, trasparenza ed eticità.

A tal fine, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, la Regione terrà conto del rating di legalità eventualmente loro attribuito, prevedendo almeno uno dei sistemi di premialità previsti dall'art. 3, comma 3, del suindicato DM: 1) preferenza in graduatoria a parità di punteggio, 2) attribuzione di punteggio aggiuntivo, 3) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Al fine di consentire la più ampia diffusione di questo sistema, la Giunta regionale adoterà un atto di indirizzo per il riconoscimento del rating delle imprese negli enti strumentali, le agenzie, le società partecipate dalla Regione e presso le aziende del Servizio Sanitario Regionale, promuovendo altresì, in collaborazione con le associazioni di categoria, azioni di accompagnamento e di orientamento a favore delle imprese pugliesi che intendano intraprendere il percorso finalizzato al riconoscimento della suindicata certificazione.

La predetta norma non ha riflessi di natura economico-finanziaria.

Con l'art. 5 si intende promuovere e valorizzare il ruolo degli enti locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, nella consapevolezza che solo con il concorso degli enti di prossimità più vicini ai cittadini e che meglio conoscono i contesti territoriali, potrà essere possibile fronteggiare efficacemente la penetrazione della criminalità nella società.

A tale proposito, anche attraverso forme di collaborazione interistituzionale, si ipotizza la realizzazione di specifiche azioni formative rivolte ad amministratori e dipendenti degli enti locali (con particolare riferimento agli operatori di Polizia Locale) sui temi della prevenzione e del

contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata, del riuso sociale dei beni, della diffusione della cultura della legalità.

Al fine di sensibilizzare Comuni, Province e Città metropolitana della Puglia per la diffusione di buone pratiche sul territorio, la Regione intende istituire un "Rating di Legalità degli Enti locali" che riconosca e valorizzi le migliori iniziative attuate a livello territoriale per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.

Tale "rating di legalità" potrà essere considerato quale elemento rilevante di valutazione ai fini dell'assegnazione agli Enti locali dei fondi regionali e strutturali nell'ambito della nuova programmazione comunitaria.

La Regione, infine, con lo scopo di diffondere e riconoscere le buone pratiche amministrative poste in essere a livello territoriale dagli Enti locali pugliesi nel campo della promozione della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata, istituisce un premio annuale "Fonte-Marcone-Carnicella", assegnato per tre diverse categorie: Ambiente e Territorio (Premio "Renata Fonte"), Trasparenza e anticorruzione (Premio "Francesco Marcone"), Buone pratiche per la diffusione della cultura della legalità (Premio "Gianni Carnicella"). Si tratta anche di un modo per rievocare l'impegno e il sacrificio di tre amministratori pugliesi, fulgido esempio di rigore morale e capacità amministrativa, caduti nell'esercizio del loro dovere civile.

Con l'art. 6 e a partire dalla sperimentazione realizzata in Puglia con l'iniziativa "Libera il Bene", la Regione Puglia intende realizzare un insieme di azioni integrate per promuovere il riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare attraverso la presente legge, la Regione Puglia, tra le altre cose,:

- sostiene azioni e progetti di riuso sociale di immobili, terreni agricoli e aziende confiscate, allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell'economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la creazione di buona occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio;
- svolge attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni;
- promuove azioni di sensibilizzazione e di formazione per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati e iscritti nel patrimonio immobiliare dei Comuni;
- sostiene iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati, immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale.

La Regione si impegna a sostenere, con finanziamenti e contributi, i processi di riattivazione, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione delle attività produttive delle aziende confiscate e la continuità delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, salvaguardando il patrimonio aziendale, la capacità produttiva e i livelli occupazionali esistenti.

Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti che svolgono attività di impresa sociale nei beni confiscati, infine, è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

Con l'art. 7 viene data piena attuazione in Puglia al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'art. 1 della l. 23 novembre 1998, n. 407 e s.m.i. per le vittime sopravvissute o i familiari delle vittime di episodi di mafia o terrorismo, o vittime del dovere.

Con l'art. 8 viene riconosciuto ai lavoratori subordinati assunti ai sensi del precedente art. 7 il diritto di assentarsi dal posto di lavoro, su richiesta, per un numero massimo di 100 ore annue,



al fine di partecipare ad iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

Con l'**art. 9** viene istituito un "fondo per le vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere" gestito dalla Presidenza della Giunta regionale e finalizzato ad erogare agli orfani delle vittime di mafia, criminalità organizzata, terrorismo e del dovere, contributi finalizzati alla formazione scolastica, universitaria e/o post-universitaria.

Con l'**art. 10** si prevede di garantire, a totale carico della Regione Puglia, la gratuità delle prestazioni sanitarie prestate alle vittime della criminalità organizzata, della mafia, del terrorismo e del dovere e ai loro familiari presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale o presso strutture accreditate.

Allo stesso modo viene garantita la gratuità del sostegno di natura psicologico e/o psichiatrico, presso strutture pubbliche o convenzionate con il SSR, ovvero presso professionisti privati di fiducia del destinatario della presente, norma fino ad un massimale di spesa pari ad euro 2500 annui.

Sempre nell'ambito dei benefici da riconoscere alle vittime dei reati di mafia, terrorismo, criminalità organizzata e alle vittime del dovere, con l'**art. 11** vengono previsti per i suindicati soggetti e per i loro familiari specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, nei bandi regionali ovvero di altri enti e soggetti pubblici che assegnino alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

L'**art. 12** sancisce il principio di non cumulabilità dei benefici, a qualunque titolo vengano riconosciuti.

Con l'**art. 13** la Regione Puglia si impegna a promuovere e sostenere la Giornata della Memoria istituita dall'Associazione "Libera" e prevista il 21 marzo di ciascun anno al fine di diffondere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale

Con l'**art. 14** viene sancito l'obbligo per la Regione Puglia di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali in cui sia contestato il reato ex art. 416 bis del codice penale, destinando le somme eventualmente liquidate a titolo di risarcimento alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

L'**art. 15** contiene la norma relativa alla copertura finanziaria a decorrere dall'esercizio 2015, mentre l'**art. 16** contiene la norma transitoria e finale.

L'Assessore alle Politiche Giovanili  
e Cittadinanza Sociale

Guglielmo Minervini



**LEGGE REGIONALE****Sulla promozione della Cultura della Legalità, della memoria e dell'impegno****Art. 1****(Finalità)**

1. La Regione Puglia, in armonia con la Costituzione della Repubblica Italiana, nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l'ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica attraverso un sistema integrato di interventi per la diffusione della cultura della legalità e della pace con particolare riferimento alle giovani generazioni, per la promozione dell'impegno contro ogni forma di criminalità e per il contrasto ad ogni fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale.
  
2. In particolare la Regione Puglia intende conseguire gli obiettivi della presente legge attraverso:
  - a) interventi per l'educazione, la formazione e la ricerca;
  - b) interventi di sostegno alla cittadinanza attiva e di promozione della legalità presso le imprese;
  - c) interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato;
  - d) interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata;
  - e) interventi per il sostegno alle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere;
  - f) interventi per rafforzare e promuovere la giornata della memoria e dell'impegno dell'Associazione "Liberata", il 21 marzo di ogni anno;
  - g) l'obbligo di Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia.
  
3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, II comma, Cost., gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione Puglia, ovvero da altri enti pubblici e/o privati e del privato sociale, anche in collaborazione con cittadini singoli o associati.





## **Art. 2**

### **(Interventi per l'educazione, la formazione e la ricerca)**

1. La Regione, promuove il ruolo attivo degli studenti e dei giovani in genere come portatori di una sana cultura del vivere civile, nonché come produttori e diffusori di conoscenze nel campo della legalità e del contrasto civile alla criminalità organizzata.
2. La Regione, attraverso la pubblicazione di specifici avvisi pubblici e/o la stipula di convenzioni con organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale, promuove la realizzazione di progetti e iniziative di educazione, formazione e ricerca sui temi oggetto della presente legge, con particolare riferimento a fenomeni, accadimenti, esperienze e testimonianze provenienti dal territorio pugliese.
3. Le iniziative di cui al comma 2, da realizzarsi anche presso scuole e università, possono riguardare:
  - a. percorsi di educazione sui temi della legalità, della memoria e dell'impegno diretti in via prioritaria ai giovani;
  - b. attività di educazione non formale, volontariato civico e apprendimento sul campo finalizzate a valorizzare il contributo attivo dei giovani cittadini nel perseguimento delle finalità della presente legge;
  - c. attività di ricerca e formazione di alto livello per la produzione e diffusione di conoscenza sui fenomeni di criminalità organizzata presenti sul territorio regionale;
  - d. attività di formazione e aggiornamento professionale per insegnanti, educatori e operatori sociali e culturali;
  - e. produzione di materiale didattico e di orientamento metodologico per l'elaborazione di percorsi di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado;
  - f. progetti finalizzati al recupero della memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata;
  - g. progetti di divulgazione delle esperienze di riuso sociale dei beni confiscati e di contrasto civile alla criminalità organizzata;
  - h. scambi interscolastici e viaggi d'istruzione sui temi della memoria e dell'impegno.

## **Art. 3**

### **(Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità)**

1. La Regione Puglia riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di cittadinanza attiva a forte radicamento territoriale per la promozione della cultura della Legalità, per il sostegno

A circular official stamp is partially visible, containing a signature in black ink. The signature appears to be a stylized 'fr' or similar initials.

alle vittime dei reati e per il contrasto alla diffusione della criminalità organizzata sul territorio regionale.

2. La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative realizzati da imprese, organizzazioni del privato sociale, del terzo settore e da gruppi informali di cittadini per il conseguimento degli obiettivi generali della presente legge e in base alle priorità indicate annualmente dalla Giunta Regionale.
3. I progetti di cui al comma 2 possono riguardare:
  - a. azioni per la diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della convivenza civile;
  - b. attività di informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata;
  - c. attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore sensibilità sui temi della legalità.
4. Negli avvisi pubblicati dalla Regione e finalizzati alla concessione dei contributi di cui al comma 3, possono essere considerati quali elementi qualificanti della proposta progettuale presentata l'esperienza del soggetto proponente nelle materie oggetto della presente legge, il suo radicamento territoriale, l'eventuale appartenenza a reti nazionali e internazionali operanti negli ambiti di intervento della presente legge, il reperimento di altre fonti finanziarie per la realizzazione delle attività e/o l'autosostenibilità nel tempo degli interventi.

#### **Art. 4**

#### **Rating legalità per le imprese**

La Regione Puglia, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dal Decreto del Ministero di Economia e Finanze 20 febbraio 2014, n. 57, riconosce il "rating di legalità" quale strumento utile ad incentivare le



imprese ad operare nel rispetto dei principi di legalità, attraverso comportamenti aziendali improntati alla correttezza, trasparenza ed eticità.

A tal fine nell'ambito dei procedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese o di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, come definiti dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, la Regione Puglia individua e applica concrete modalità tra quelle previste dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 54/2014 (preferenza in graduatoria; attribuzione di un punteggio aggiuntivo; riserva di quota delle risorse finanziarie allocate) in base alle quali riconoscere formalmente il valore del rating di legalità alle imprese che lo possiedono.

La Giunta Regionale, con proprio provvedimento, adotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un atto di indirizzo per il riconoscimento del rating delle imprese in enti strumentali, agenzie, società partecipate e aziende del Servizio Sanitario Regionale, e promuove azioni di accompagnamento e di orientamento a favore delle imprese pugliesi che intendano intraprendere il percorso finalizzato al riconoscimento del rating stesso.

#### **Art. 5**

##### **(Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato)**

1. La Regione Puglia promuove il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato.
2. La Regione istituisce, con apposito Regolamento da emanare entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un "Rating di legalità degli Enti Locali" finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli Enti Locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento a:
  - a. pubblicazione dell'anagrafe degli eletti e di altre informazioni tese a garantire la piena trasparenza patrimoniale degli amministratori;
  - b. attuazione, a livello locale, del rating di legalità per le imprese così come previsto dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 e s.m.i.
  - c. attuazione degli obblighi di legge in materia di trasparenza e anticorruzione;
  - d. promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata iscritti al proprio patrimonio;
  - e. attuazione di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili della città;




- f. individuazione di un assessorato o assegnazione di specifica delega ai beni confiscati e alla legalità.
3. La Regione può utilizzare il Rating di Legalità degli Enti Locali quale elemento rilevante di valutazione e di selezione ai fini dell'assegnazione ai comuni pugliesi dei fondi regionali e strutturali.
4. La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad amministratori e dipendenti degli enti locali sui temi della prevenzione e del contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata, del riuso sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità. In particolare la Regione Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di Polizia Locale per diffondere e implementare competenze specialistiche di lettura e monitoraggio delle dinamiche presenti sul territorio al fine di accrescere la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali.
5. La Regione Puglia istituisce il "Premio Fonte-Marcone-Carnicella" per le buone pratiche amministrative intraprese dagli Enti locali pugliesi nel campo della promozione della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Il premio è assegnato per le categorie:
- Ambiente e territorio (Premio "Renata Fonte")
  - Trasparenza e anticorruzione (Premio "Francesco Marcone")
  - Buone pratiche per la diffusione della cultura della legalità (Premio "Gianni Carnicella")

#### **Art. 6**

#### **(Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata)**

1. La Regione Puglia favorisce il riuso ai fini sociali dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell'economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso:
- attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni;
  - iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale;



- c. azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione ad organizzazioni del terzo settore, attraverso bando pubblico;
  - d. la promozione di interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori sociali;
  - e. la promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altre attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;
  - f. il sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di autosostenibilità nel tempo, anche attraverso specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle organizzazioni del terzo settore;
  - g. l'erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati;
  - h. azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.
2. La Regione può altresì erogare finanziamenti o contributi per sostenere i processi di riattivazione, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione dell'attività produttiva delle aziende confiscate o la continuità delle aziende sequestrate e non ancora confiscate, o promuovere, nell'ambito della propria attività amministrativa, iniziative di supporto e accompagnamento a beneficio delle stesse anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni professionali e delle parti sociali al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale, la capacità produttiva e i livelli occupazionali esistenti.
  3. La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da terreni e aziende agricole confiscate, anche nel contesto delle azioni di promozione del settore agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di rappresentanza;
  4. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti che svolgono attività di impresa sociale nei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali. Sul medesimo fondo gravano, ove non diversamente



imputati, i finanziamenti e i contributi assegnati dalla Regione in attuazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo.

**Art. 7**

**(Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere)**

- 1. La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e s.m.i., assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale, e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto.
- 2. In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate dall'amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al momento dell'assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all'avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato
- 3. Il diritto al collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi le qualità e le condizioni indicate nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, sulla base dell'ordine seguente:

- a) vittima sopravvissuta;
- b) coniuge superstite;
- c) convivente more uxorio;
- d) figli della vittima;
- e) genitori della vittima;
- f) germani della vittima.

4. Nel caso di rinuncia dell'avente titolo, il diritto al collocamento obbligatorio matura in favore del successivo avente titolo secondo l'ordine di cui al comma precedente. In presenza di più soggetti aventi titolo in quanto appartenenti al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al collocamento obbligatorio viene riconosciuto al più meritevole sulla base di una valutazione comparata dei titoli di studio e professionali attinenti alla posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare.



5. Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato dagli enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.

6. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990 n. 302, sono stabilite secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990 n. 302.

### **Art. 8**

#### **(Permessi retribuiti)**

1. Ai lavoratori subordinati assunti in base all'art. 7 della presente legge è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di 100 ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.
2. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.
3. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1, sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.

### **Art. 9**

#### **(Sostegno agli orfani delle vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere)**

1. La Regione Puglia istituisce il "fondo per le vittime di mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere" finalizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle seguenti misure:
  - a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, € 1.500,00 annui;
  - b) sino al compimento della scuola media superiore, € 2.000,00 annui;
  - c) sino al compimento di un corso di studi universitario presso una Università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, € 4.000,00 annui;



d) per il conseguimento di Master Universitari di I e di II livello, di Corsi di Perfezionamento post laurea svolti da Università statali o legalmente riconosciute, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, € 5.000,00 annui.

2. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di apposita istanza, opportunamente documentata.

3. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

4. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari ad € 10.000,00 annui.

5. L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo non è cumulabile con le borse di studio di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

6. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le concrete modalità per la presentazione dell'istanza e per l'erogazione dei benefici agli aventi titolo.

#### **Art. 10**

##### **(Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute)**

1. Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302 e s.m.i., e ai loro familiari conviventi, è riconosciuto il diritto all'assistenza psicologica e/o psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, ovvero rivolgendosi ad un professionista privato per poi ottenere il rimborso delle spese sostenute nel limite massimo di euro 2.500,00 annui, previa apposita istanza corredata da documenti giustificativi delle spese prodotte in originale.
2. Gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990 n. 302, e successive modifiche ed integrazioni, ed i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica nonché dall'obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

#### **Art. 11**





**(Benefici in materia abitativa e di edilizia residenziale)**

1. La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 7 della presente legge e secondo l'ordine ivi indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica, nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali, che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

**Art. 12**

**(Divieto di cumulo dei benefici)**

1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

**Art. 13**

**(Giornata regionale per l'impegno contro le mafie)**

1. In memoria delle vittime della criminalità organizzata e mafiosa in Puglia, la Regione promuove e sostiene la Giornata della Memoria del 21 marzo di ogni anno, istituita dall'Associazione "Libera" al fine di favorire l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.

**Art. 14**

**(Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia)**

1. E' fatto obbligo alla Regione Puglia di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.

2. La Regione Puglia, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per il delitto di cui all'articolo 416 bis del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.

3. La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell'Ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

4. La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

#### **Art. 15**

##### **(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio 2015, con gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nella U.P.B. 2.7.1 del Bilancio pluriennale e, ove compatibili, con le risorse disponibili rivenienti dalla Programmazione dei Fondi Europei 2014-2020.
2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione necessaria a coprire gli oneri derivanti dalla presente legge sarà stabilita con le leggi di bilancio annuale e pluriennale.

#### **Art. 16**

##### **(Norma transitoria e finale)**

1. A partire dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili contenute nella legge regionale 3 aprile 2006, n. 7.

